COMUNICATO RELATIVO ALL'AVVENUTA ISCRIZIONE DELLE DELIBERE DELLE ASSEMBLEE DEGLI OBBLIGAZIONISTI E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CLABO S.P.A. AVENTI AD OGGETTO LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO «CLABO S.P.A.- 6% - 2016-2021» DI NOMINALI EURO 6.000.000,00 CODICE ISIN IT0005203077 E DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO «CLABO S.P.A. 3% 2020 – 2021» DI NOMINALI EURO 2.500.000 CODICE ISIN IT0005397721

Jesi (AN), 29 aprile 2021

La Società comunica che le delibere adottate in data 27 Aprile 2021 dalle Assemblee degli Obbligazionisti e dal Consiglio di Amministrazione della Società, tenutasi tramite sistemi di videoconferenza, e di cui al "*comunicato relativo all'avvenuta approvazione da parte del CdA e delle assemblee degli obbligazionisti delle delibere aventi ad oggetto le modifiche del (i) Regolamento del Prestito Obbligazionario denominato «Clabo S.p.A.- 6% – 2016-2021» di nominali Euro 6.000.000,00 codice ISIN IT0005203077 e (ii) Regolamento del Prestito Obbligazionario denominato «Clabo S.p.A.- 3% – 2020-2021» di nominali Euro 2.500.000,00 codice ISIN IT0005397721*», sono state iscritte presso il Registro delle Imprese di Ancona in data 29 aprile 2021.

Il Regolamento del Prestito Obbligazionario denominato «Clabo S.p.A.- 6% – 2016-2021» e il Regolamento del Prestito Obbligazionario denominato «Clabo S.p.A.- 3% – 2020-2021» nei rispettivi testi emendati vengono allegati alla presente sub allegato I e II.

Il comunicato è disponibile sul sito internet www.clabo.it

Clabo S.p.A., fondata nel 1958 e leader internazionale nel settore degli arredi per la ristorazione, è specializzata nella produzione e commercializzazione di vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel. Fra i principali clienti annovera Nestlé, Häagen-Dazs, Puro Gusto, Venchi, Eataly, campus Apple e i parchi Walt Disney. Con oltre 20 brevetti legati alle tecnologie della conservazione e della "catena del freddo", Clabo offre una gamma-prodotti di oltre 1.100 modelli caratterizzati da ricercatezza nel design e tecnologia, declinabili in più versioni grazie alle numerose combinazioni fra allestimenti, accessori e colori. La società, che opera sul mercato con i brand Orion, FB, Artic, Bocchini ed Easy Best, realizza oltre il 65% del fatturato all'estero in circa 95 paesi ed è presente in Cina, Germania, Stati Uniti e Brasile. Clabo ha una precisa strategia di crescita basata su tre pilastri: l'apertura di nuovi stabilimenti produttivi in Asia e Sud America, l'espansione delle filiali commerciali esistenti e l'apertura di nuove nel Sud Est asiatico, nella penisola arabica e nei principali mercati europei. Clabo è quotata sul mercato AIM Italia da marzo 2015 e ha ottenuto la qualifica di PMI Innovativa il 31 marzo 2017.

Contatti

Clabo s.p.a.
Emittente
Via dell'Industria, 15
60035 Jesi (AN)
Tel. +39 0731 61531
Catia Lucarini
clucarini@clabo.it

EnVent Capital Markets Ltd
NomAd
Londra, in Berkeley Square, 42, W1J54W
Paolo Verna
pverna@enventcapitalmarkets.uk

MIT SIM
Specialist
C.so Venezia 16
20121 Milano
Tel: +39 02 87399069
info@mitsim.it

Allegato I

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

«Clabo S.p.A. 6% 2016 - 2021»

FINO A NOMINALI EURO 6.000.000 ISIN IT0005203077

Clabo S.p.A.

con sede legale in Viale dell'Industria, 15, Jesi (AN) capitale sociale deliberato di Euro 16.300.000,00, sottoscritto e versato di Euro 8.455.900,00

codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Ancona 02627880426 e Repertorio Economico Amministrativo n. 202681

Articolo 1 – Importo, titoli e regime di circolazione delle Obbligazioni

Il presente regolamento (il "**Regolamento**") disciplina l'emissione del prestito obbligazionario denominato «Clabo S.p.A. 6% 2016 - 2021» (il "**Prestito**"), da parte della Clabo S.p.A., con sede legale in Viale dell'Industria, 15, Jesi (AN), capitale sociale **deliberato di Euro 16.300.000,00, sottoscritto e versato di Euro 8.455.900,00**, iscritta al Registro delle Imprese di Ancona, Codice Fiscale, Partita IVA, e numero d'iscrizione n. 02627880426 e REA n. 202681 (l'"**Emittente**"). Il Prestito è costituito da 30 obbligazioni non convertibili a tasso fisso (le "**Obbligazioni**"), aventi valore nominale unitario di Euro 100.000,00 (centomila/00) (il "**Valore Nominale Unitario**"). L'importo nominale complessivo del Prestito ammonta ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) (il "**Valore Nominale Complessivo**").

L'emissione del Prestito è stata deliberata dall'organo amministrativo dell'Emittente in data 21 giugno 2016 con atto a rogito del Dott. Marcello Pane, Notaio in Jesi, rep. n. 69789, racc. n. 17395. Il presente Regolamento è stato modificato con successive delibere del Consiglio di Amministrazione in data 6 dicembre 2017, in data 19 dicembre 2017, in data 13 marzo 2019, in data 7 agosto 2020 ed in data 27 aprile 2021 ed altresì approvato, nelle medesime date, da parte dell'assemblea degli obbligazionisti.

Le Obbligazioni non sono frazionabili e scadono al 31 dicembre 2021. Le Obbligazioni sono al portatore e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente. Pertanto, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del d.lgs. n. 58 del 1998 (il "**TUF**"). Non è ammessa la possibilità di richiedere la stampa e la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-quinquies del TUF.

Il codice ISIN rilasciato da Banca d'Italia è IT0005203077.

Articolo 2 – Sottoscrizione e trasferimento delle Obbligazioni

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti (gli "**Obbligazionisti**") che rientrano nella categoria degli Investitori Professionali. Per "Investitori Professionali" s'intendono i soggetti di cui all'art. 100 del TUF che, in forza del duplice rinvio all'art. 34-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato, e all'art. 35 del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, come modificato, equivale alla definizione di "clienti professionali" prevista dalla direttiva 2004/39/CE (Mifid).

In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni stesse a soggetti che non siano Investitori Professionali. La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili.

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto d'offerta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, e successive modifiche, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati paesi o, comunque, in paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

Articolo 3 – Garanzie

Le Obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia, reale o personale, concessa dall'Emittente né da terzi.

Articolo 4 – Prezzo di emissione

Le Obbligazioni sono emesse alla pari, cioè ad un prezzo pari al 100% del loro Valore Unitario (il "**Prezzo di Emissione**"), senza aggravio di spese, oneri o commissioni per il singolo Obbligazionista.

Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

Articolo 5 – Godimento e scadenza

Il Prestito è emesso il 30 giugno 2016 (la "**Data di Emissione**") e i relativi interessi maturano a partire dal 30 giugno 2016 ("**Data di Godimento**") e fino al termine di durata del Prestito, fissato in data 31 dicembre 2021 (la "**Data di Scadenza**"), salvo le ipotesi di rimborso anticipato ai sensi del successivo Articolo 14.

Qualora la Data di Scadenza non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente

precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

Per "**Giorno Lavorativo**" si intende qualsiasi giorno in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.

Articolo 6 – Riapertura dell'emissione del Prestito Obbligazionario

Senza che sia necessario il consenso degli Obbligazionisti o di terzi, l'Emittente si riserva la facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2017, di aumentare il valore nominale del Prestito fino ad un massimo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), per un totale, pertanto, pari ad Euro 6 milioni, attraverso l'emissione di ulteriori obbligazioni aventi le medesime caratteristiche delle Obbligazioni e soggette alle previsioni del presente Regolamento (di seguito, le "**Nuove Obbligazioni**"). Le Nuove Obbligazioni saranno a tutti gli effetti fungibili con le Obbligazioni già emesse e in circolazione e formeranno con esse un'unica serie. Ferma la corrispondenza con il valore di mercato delle Obbligazioni emesse, il prezzo di emissione delle Nuove Obbligazioni potrà essere sotto la pari, vale a dire inferiore al Valore Nominale Unitario maggiorato dell'eventuale rateo di interessi non corrisposti e maturati sino alle rispettive date di emissione e regolamento (escluse) delle Nuove Obbligazioni o al diverso valore che l'Emittente e i relativi sottoscrittori determineranno congiuntamente al fine di rendere le Nuove Obbligazioni perfettamente fungibili con le Obbligazioni inizialmente emesse. L'Emittente provvederà di volta in volta a comunicare agli Obbligazionisti le emissioni di Nuove Obbligazioni. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, ove non si desuma diversamente dal contesto, il termine Obbligazioni si intende riferito anche alle Nuove Obbligazioni.

Articolo 7 – Interessi

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa) al tasso nominale annuo lordo fisso (il "**Tasso di Interesse**") pari:

(a) al 6 % (sei percento) (il "**Tasso di Interesse Iniziale**");

(b) al Tasso di Interesse Iniziale maggiorato dello 0,5 % (zero virgola cinque percento) per ciascuno dei Parametri Finanziari in relazione ai quali si sia verificato un Evento di Variazione del Tasso, nel caso in cui ad una Data di Calcolo (come infra definita) l'Emittente non dovesse rispettare anche solo uno dei Parametri Finanziari come determinati al successivo Articolo 16 (un "**Evento di Variazione del Tasso**"), a partire dalla Data di Pagamento in corso alla Data di Verifica nella quale si sia rilevato un Evento di Variazione del Tasso, fermo restando che la relativa maggiorazione cesserà di essere applicata in relazione alle Date di Pagamento in corso alla Data di Verifica nella quale il valore dei Parametri Finanziari sia ripristinato al valore indicato nell'Articolo 16; al Tasso di Interesse Iniziale, a partire dalla Data di Pagamento in corso alla Data di Verifica nella quale i Parametri Finanziari siano stati integralmente ripristinati al valore indicato nell'Articolo 16 (*Financial Covenants*); qualora i Parametri Finanziari non siano stati integralmente ripristinati alla successiva Data di Verifica, al Tasso di Interesse si applicherà un'ulteriore maggiorazione al tasso dello 0,5% per ciascuno dei Parametri

Finanziari, di volta in volta, senza l'applicazione di alcun massimale per tutta la durata del Prestito.

Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale, il 30 giugno (salvo che il 30 giugno 2021) ed il 31 dicembre di ciascun anno, il 23 aprile 2021 (data in cui sono dovuti gli interessi relativi all'ottava cedola per un importo pari a Euro 37.000,00 (trentasettemila/00)) ed il 30 settembre 2021 (ciascuna una "**Data di Pagamento**") a decorrere dalla prima Data di Pagamento che cadrà il 31 dicembre 2016.

Le Obbligazioni cesseranno di maturare interessi alla prima tra:

(i) la Data di Scadenza; e

(ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dei successivi Articoli 13 e 14, la relativa Data di Rimborso Anticipato (come infra definita).

Resta inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato o in caso di rimborso anticipato obbligatorio per Eccesso Di Cassa (come infra definito) l'Emittente non proceda al rimborso del Prestito, in conformità con il presente Regolamento, le Obbligazioni, ai sensi dell'articolo 1224 del Codice Civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

L'importo di ciascuna cedola di interessi sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale Unitario residuo di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse calcolato per il numero di giorni effettivi (come di seguito determinato) e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli interessi semestrali sono calcolati sulla base del numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365 giorni, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366 giorni) — secondo la convenzione *Act/Act*, come intesa nella prassi di mercato.

Per "**Periodo di Interessi**" si intende il periodo compreso tra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa), fermo restando che laddove una Data di Pagamento coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso esso sarà spostato al Giorno Lavorativo immediatamente precedente (*Modified Following business day unadjusted*).

Articolo 8 – Rimborso

Fatto salvo quanto previsto dai successivi Articoli 13 e 14, il Prestito sarà *amortising* con 12 mesi di preammortamento e verrà rimborsato alla pari in 4 (quattro) rate annuali costanti a partire dal 30 giugno 2018 fino alla Data di Scadenza (inclusa) così come indicato dalla tabella seguente, che si riferisce a ciascuna singola Obbligazione:

Data	Numero cedola	Numero rata ammortamento	Valore nominale unitario Rimborsato	Valore nominale unitario residuo
30 giugno 2018	4	1	€ 25.000,00	€ 75.000,00
30 giugno 2019	6	2	€ 25.000,00	€ 50.000,00
30 settembre 2021	9	3	€ 25.000,00	€ 25.000,00
31 dicembre 2021	10	4	€ 25.000,00	-

Qualora una Data di Rimborso non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso esso sarà spostato al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

Articolo 9 – Servizio del Prestito

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle Obbligazioni saranno effettuati per il tramite di intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A.

Articolo 10 – Termini di prescrizione e di decadenza

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle singole cedole e, per quanto riguarda il rimborso del capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile.

Articolo 11 – Status delle Obbligazioni

Le Obbligazioni emesse ai sensi del presente Regolamento costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni inderogabili di legge.

Articolo 12 – Assemblea degli Obbligazionisti

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

In virtù dell'articolo 2415 del Codice Civile, l'assemblea degli Obbligazionisti (la "**Assemblea degli Obbligazionisti**") delibera:

(a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il "**Rappresentante Comune**");

(b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;

(c) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;

(d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e

(e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

Articolo 13 – Rimborso anticipato a favore dell'Emittente

Fermo restando quanto previsto dal precedente Articolo 8, l'Emittente avrà la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, trascorsi 30 mesi dalla Data di Emissione, di procedere a qualsiasi Data di Pagamento al rimborso anticipato parziale (effettuato mediante estrazione a sorte delle Obbligazioni) o integrale delle Obbligazioni (la "**Facoltà di Rimborso Anticipato**") per un prezzo di rimborso pari a (i) il 103% del Valore Nominale delle Obbligazioni a partire dal 31 dicembre 2019, e (ii) il 101% del Valore Nominale delle Obbligazioni a partire dal 31 dicembre 2020.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo avverrà senza aggravio di ulteriori spese o commissioni per gli Obbligazionisti e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato fino alla relativa Data di Rimborso. La Facoltà di Rimborso Anticipato potrà essere esercitata dall'Emittente, mediante comunicazione scritta da far pervenire agli Obbligazionisti - con un preavviso di almeno 30 Giorni Lavorativi - secondo le modalità di cui al successivo Articolo 20 del presente Regolamento.

Articolo 14 – Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti

Ciascun Obbligazionista ha la facoltà di richiedere il rimborso anticipato integrale delle proprie Obbligazioni al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi (l'"**Evento Rilevante**"):

(i) il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 Giorni Lavorativi;

(ii) l'inadempimento di altre obbligazioni assunte dall'Emittente ai sensi dell'Articolo 15 punti (i) – (xxvii) del presente Regolamento a condizione che tale inadempimento si protragga per 30 Giorni Lavorativi;

(iii) il verificarsi di uno stato di insolvenza in capo all'Emittente e/o, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 c.c., a Clabofin S.r.l., ai sensi dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato ed integrato (la "**Legge Fallimentare**"), ovvero ai sensi di altra normativa applicabile e/o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione all'Emittente e/o, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 c.c., a Clabofin S.r.l. mediante presentazione della relativa istanza, fatto salvo il caso in cui tale domanda, istanza o procedura sia rinunciata, sospesa o comunque dichiarata inammissibile o rigettata;

(iv) il deposito da parte dell'Emittente e/o, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 c.c., di Clabofin S.r.l. presso il tribunale competente di (1) una domanda di concordato preventivo ex art. 161, anche comma 6 della Legge Fallimentare ovvero (2) di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare, ovvero (3) la formalizzazione da parte dell'Emittente e/o, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 c.c., da parte di Clabofin S.r.l. con più di uno dei propri creditori di moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/ o di riscadenziamento e/ o di risanamento dei debiti finanziari (ivi inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182 bis della Legge Fallimentare ovvero articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare e con espressa esclusione delle c.d. moratorie ABI) e/o concordati stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori, in ogni caso per un importo superiore a Euro 200.000,00;

(v) il venir meno della Continuità Aziendale (come infra definita), ovvero il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente e/o, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 c.c., di Clabofin S.r.l. ai sensi dell'articolo 2484 del codice civile e/o l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente e/o, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 c.c., di Clabofin S.r.l. con cui si approvi la messa in liquidazione dell'Emittente e/o, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 c.c., di Clabofin S.r.l. ovvero la cessazione di tutta o di una parte sostanziale dell'attività dell'Emittente e/o, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 c.c., di Clabofin S.r.l.;

(vi) il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;

(vii) il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;

(viii) la perdita del controllo (diretto e/o indiretto) dell'Emittente da parte Pierluigi Bocchini (anche in forma congiunta con Alessandro Bocchini) ove per "controllo" si farà riferimento all'articolo 2359, comma 1 e 2, del codice civile anche laddove la perdita avvenga a seguito dell'escussione del Pegno Azioni (come infra definito);

(ix) il verificarsi, complessivamente per un importo superiore a Euro 200.000,00 (duecentomila/00) di (a) un inadempimento delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario dell'Emittente, fatto salvo l'eventuale periodo di grazia applicabile o (b) un evento che determini l'obbligo dell'Emittente di rimborsare anticipatamente tale Indebitamento Finanziario, fatto salvo l'eventuale periodo di grazia applicabile, ovvero, (c) con riferimento all'Emittente, una qualsiasi obbligazione venga dichiarata "dovuta" o "esigibile" da un qualsiasi altro creditore prima della sua scadenza contrattuale a causa di un inadempimento dell'Emittente, fermo restando che in ciascuno dei casi di cui alle lettere (a), (b) e (c) non sussisterà alcun Evento Rilevante qualora l'inadempimento sia sanato entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di contestazione dell'inadempimento rilevante e fatta salva l'eventuale debita evidenza dell'adempimento di tale obbligazione

da parte dell'Emittente comprovata da idonea documentazione soddisfacente per gli Obbligazionisti;

(x) la violazione delle previsioni contrattuali e degli impegni (ivi incluso il rispetto dei parametri finanziari) di cui all'Accordo sottoscritto tra l'Emittente e le banche finanziatrici in data 26 novembre 2014 (l'"**Accordo 2014**"), come eventualmente successivamente integrato e/o modificato, e/o dei contratti di finanziamento originari sottostanti e/o la risoluzione, il recesso o comunque il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale l'Accordo 2014 divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile. Resta inteso che il mancato rilascio del waiver da parte delle banche finanziatrici a fronte di una qualunque violazione dell'Accordo 2014 da parte dell'Emittente, costituirà un Evento Rilevante;

(xi) l'avvio di procedimenti esecutivi (ivi compresi quelli comportanti l'escussione di garanzie reali) e/o cautelari nei confronti dell'Emittente per un importo complessivamente superiore a Euro 200.000,00, restando inteso che non verranno considerati i procedimenti estinti e/o sanati o in relazione ai quali siano state proposte opposizioni e/o impugnative, salvo che tali opposizioni e/o impugnative si concludano con provvedimento finale non impugnabile che confermi i provvedimenti di cui sopra;

(xii) le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del Core Business dell'Emittente (le "**Autorizzazioni**") siano revocate, decadano o vengano comunque meno;

(xiii) la società di revisione incaricata della revisione del bilancio di esercizio dell'Emittente (il "**Bilancio**") non abbia proceduto alla certificazione dei suddetti documenti contabili per impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero abbia sollevato rilevi di particolare gravità;

(xiv) la costituzione di uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del Codice Civile;

(xv) le iscrizioni di ipoteche giudiziali o le trascrizioni pregiudizievoli, a condizione che l'importo di tali iscrizioni o trascrizioni sia superiore ad Euro 200.000,00 solo nella misura in cui non siano state fatte le opposizioni ed accantonati gli importi relativi;

(xvi) l'Emittente non sia più titolare e/o non abbia la disponibilità e/o l'uso esclusivo del marchio "Orion", "Artic", "FB", "De Ranieri" e "Bocchini" (quest'ultimo fino al 2019);

(xvii) l'elevazione - nei confronti dell'Emittente - di protesti cambiari, protesti di assegni che sia complessivamente superiore ad Euro 200.000,00, solo nella misura in cui non siano state fatte opposizioni, proposte impugnative e/o accantonati i relativi importi;

(xviii) l'instaurazione di un procedimento giudiziale, civile, amministrativo o giuslavoristico (ivi incluso qualsiasi procedimento contenzioso avviato da un'autorità governativa o accertamento fiscale) o l'emissione di una sentenza (anche provvisoriamente esecutiva) da cui insorga una passività a carico dell'Emittente per un importo complessivo superiore ad Euro 500.000,00, solo nella misura in cui non siano state fatte opposizioni, proposte impugnative e/o accantonati i relativi importi;

(xix) il mancato rispetto di uno o più Parametri Finanziari ai termini ed alle condizioni di cui al successivo Articolo 16;

(xx) la mancata pubblicazione sul proprio sito internet dell'Attestazione di Conformità entro i termini e le modalità previste dall'Articolo 16, lett. C) del Regolamento;

(xxi) l'adozione di un atto o provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT (cd *delisting*);

(xxii) la revoca dell'Emittente dalle negoziazioni sul segmento AIM di Borsa Italiana o su altro segmento gestito da Borsa Italiana, a qualsiasi causa dovuta;

(xxiii) l'Emittente cessi, per qualsivoglia ragione o evento, di avere la licenza d'uso esclusivo e/o la disponibilità dei brevetti e del modello comunitario di cui ai contratti sottoscritti in data 3 luglio 2012 e 5 ottobre 2015, rispettivamente, tra l'Ing. Claudio Bocchini e Clabo Group S.r.l. e tra l'Ing. Claudio Bocchini e Clabo S.p.A.;

(xxiv) l'insorgenza di qualsiasi responsabilità (anche fiscale) da cui derivi un'obbligazione pecuniaria a carico dell'Emittente - la cui esistenza non sia stata comunicata agli Obbligazionisti entro la Data di Emissione - per un importo superiore a euro 250.000,00 per effetto delle operazioni di (i) scissione parziale proporzionale di Clabo Immobiliare (già Clabo Group S.p.A.) a favore di Clabo Group S.r.l. e (ii) conferimento del ramo di azienda industriale produttivo da parte di Clabo Group S.r.l. nell'Emittente (con efficacia dal 27 marzo 2015).

La richiesta di rimborso anticipato dovrà essere effettuata da parte di ciascun Obbligazionista, a mezzo di lettera raccomandata A/R alla sede legale dell'Emittente ovvero a mezzo di Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo pec001@pec.clabo.it (la "**Richiesta di Rimborso Anticipato**").

Il rimborso anticipato delle Obbligazioni dovrà essere effettuato dall'Emittente entro 30 Giorni Lavorativi a partire dalla data di ricevimento della richiesta di rimborso anticipato (la "**Data di Rimborso Anticipato**").

A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni diverranno immediatamente esigibili con riguardo sia al capitale sia agli interessi maturati in relazione alle Obbligazioni alla relativa Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato delle Obbligazioni avverrà al Valore Nominale Unitario residuo, e comprenderà gli interessi eventualmente maturati fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

Fatto salvo quanto precede, l'Emittente, si impegna a destinare a pagamento anticipato obbligatorio del Valore Nominale Unitario residuo del Prestito un importo pari a una quota (come di seguito individuata) dell'eventuale Eccesso di Cassa di volta in volta rilevato ad ogni Data di Rilevazione dell'Eccesso di Cassa. Tale Eccesso di Cassa, così come determinato dall'Emittente e comunicato agli Obbligazionisti entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla relativa Data di Rilevazione dell'Eccesso di Cassa, sarà ripartito pro-quota tra il rimborso del Prestito medesimo e il prestito obbligazionario «Clabo S.p.A. 3% 2020 – 2021» di nominali Euro

2.500.000 ISIN IT0005397721 in ragione dell'importo della relativa quota capitale residua alla relativa Data di Rilevazione dell'Eccesso di Cassa; i relativi pagamenti a favore degli Obbligazionisti dovranno essere effettuati entro il quindicesimo Giorno Lavorativo dalla relativa Data di Rilevazione dell'Eccesso di Cassa.

Resta inteso che l'importo del rimborso anticipato, in applicazione del paragrafo precedente, sarà da considerarsi "scaduto" il quindicesimo Giorno Lavorativo decorrente dalla relativa Data di Rilevazione dell'Eccesso di Cassa.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della Richiesta di Rimborso Anticipato all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, a Monte Titoli ed agli Obbligazionisti (tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato con l'indicazione specifica (i) del relativo Evento Rilevante, (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato e (iii) dell'ammontare che verrà rimborsato.

Qualora la Data di Rimborso Anticipato non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

Ai fini del presente Articolo 14 le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito indicato:

"**Cassa Minima**" indica Euro 500.000 (a livello di Gruppo) o il diverso maggior importo che sarà eventualmente determinato dall'Emittente e comunicato agli Obbligazionisti – almeno 5 Giorni Lavorativi prima di una Data di Rilevazione dell'Eccesso di Cassa - nel caso in cui l'Emittente dovesse ragionevolmente ritenere la propria solvibilità potenzialmente pregiudicata dall'applicazione di un Eccesso di Cassa risultante da un'operazione avente come minuendo l'importo di cui sopra.

"**Data di Rilevazione dell'Eccesso di Cassa**" indica il 30 giugno 2021 e il 30 settembre 2021.

"**Eccesso di Cassa**" indica un importo pari alla differenza positiva, se esistente, tra le seguenti voci:

(a) il valore delle disponibilità liquide (voce "Disponibilità Liquide" dell'attivo circolante) dell'Emittente - ivi incluse linee di credito disponibili - al netto di ogni e qualsiasi obbligazione di pagamento eventualmente scaduta ovvero a scadere entro sei mesi dalla relativa la Data di Rilevazione dell'Eccesso di Cassa; e

(b) un importo pari alla Cassa Minima. "**Gruppo**" indica l'Emittente e le società dalla stessa di volta in volta controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, del codice civile che rientrino tempo per tempo nel suo perimetro di

consolidamento.

Articolo 15 – Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:

(i) svolgere la propria attività in conformità all'oggetto sociale e osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari ad esso applicabili. L'Emittente non dovrà cessare né modificare in modo sostanziale la propria attività principale;

(ii) non approvare o compiere operazioni straordinarie di qualsiasi natura, né operazioni straordinarie sul proprio capitale, né operazioni di fusione, trasformazione o scissione (fatte salve le Operazioni Straordinarie Consentite); non distribuire riserve disponibili, quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato dall'Emittente, per un ammontare superiore all'80% (ottanta per cento);

(iii) non distribuire gli utili di esercizio qualora il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto ed EBITDA sia uguale, o maggiore a, 3,50 (tre virgola cinquanta) parametro rispettato anche all'esito della distribuzione; in caso contrario, purché alla relativa data di distribuzione, non si sia verificato né sia pendente alcun Evento Rilevante, distribuire gli utili entro i seguenti limiti; (i) qualora il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto ed EBITDA sia inferiore a 3,0 (tre virgola zero), il 100% (cento per cento) degli utili annuali conseguiti e distribuibili, parametro rispettato anche all'esito della distribuzione; (ii) qualora il rapporto tra Indebitamento Finanziario Nettoed EBITDA sia ricompreso fra 3,0 (tre virgola zero) (incluso) e 3,50 (tre virgola cinquanta) (escluso), nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) degli utili annuali conseguiti e distribuibili, parametro rispettato anche all'esito della distribuzione;

(iv) non procedere, alla costituzione di patrimoni separati né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e segg. e 2447-decies del codice civile;

(v) non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge, e nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, a far sì che, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente esistente alla Data di Emissione;

(vi) astenersi dall'approvare o porre in essere operazioni di acquisto di azioni proprie od effettuare altre operazioni simili per effetto delle quali l'Emittente venga a detenere complessivamente un numero di azioni proprie superiore al 7% del capitale sociale per tutta la durata del Prestito;

(vii) fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dalle Obbligazioni mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle obbligazioni di pagamento, presenti o future, non subordinate e chirografarie, fatta eccezione per i crediti che risultino privilegiati per legge;

(viii) fare in modo che i proventi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni, al netto delle spese e delle commissioni (a) siano utilizzati per finanziare esclusivamente il proprio

fabbisogno generale di cassa ed in particolare per il consolidamento della posizione competitiva nel mercato asiatico attraverso l'acquisizione di un ramo di azienda di una società competitor avente sede legale in Cina; (b) non siano utilizzati per rimborsare su base volontaria e in via anticipata l'Indebitamento Finanziario derivante dai finanziamenti a medio – lungo termine;

(ix) svolgere la propria attività conformemente alle pratiche riconosciute, in tutti gli aspetti materiali della propria attività ed a rispettare tutte le leggi e regolamenti (ivi incluse quelle in materia fiscale) pertinenti l'attività da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera;

(x) far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, completi, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;

(xi) fare tutto quanto possibile al fine di mantenere in vigore le Autorizzazioni così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione;

(xii) porre in essere ogni attività allo stesso richiesta affinché le Obbligazioni siano ammesse alla negoziazione sul Segmento Extramot Pro di Borsa Italiana nonché osservare diligentemente tutte le disposizioni e gli impegni previsti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale le Obbligazioni verranno negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni per decisione di Borsa Italiana;

(xiii) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni;

(xiv) non creare né permettere la creazione di alcun Vincolo sui propri Beni ad eccezione dei Vincoli Ammessi;

(xv) non permettere il verificarsi di un inadempimento di obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario per un importo superiore a Euro 200.000,00, che non sia sanato entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di contestazione dell'inadempimento rilevante;

(xvi) non assumere ulteriore Indebitamento Finanziario oltre all'Indebitamento Finanziario dell'Emittente esistente alla data del presente Regolamento per un importo superiore a Euro 15 milioni (quindicimilioni/00); pertanto, per tutta la durata del Prestito, l'Emittente non potrà contrarre un Indebitamento Finanziario complessivo (comprensivo dell'Indebitamento Finanziario esistente alla Data di Emissione pari a Euro 24 milioni) superiore a Euro 39 milioni (trentanovemilioni/00);

(xvii) non effettuare vendite, trasferimenti o comunque atti di disposizione (ivi incluso a titolo esemplificativo, concedere in locazione) di alcuno dei Beni dell'Emittente fatti salvi gli Atti di Disposizione Consentiti;

(xviii) non effettuare alcun pagamento in favore di soci e creditori che determini o possa potenzialmente determinare, con il trascorrere del tempo o l'invio delle necessarie o opportune comunicazioni o avvisi, un Evento Pregiudizievole Significativo;

(xix) garantire, anche attraverso il mantenimento delle attuali coperture assicurative, l'integrità delle proprie strutture, asset fisici od altre componenti del proprio business rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la Continuità Aziendale o che possano recare pregiudizio al rispetto delle disposizioni del Regolamento, ivi comprese le assicurazioni relative alla responsabilità civile degli amministratori (*D&O – Directors & Officers Insurance*);

(xx) porre in essere ogni attività necessaria o utile al mantenimento nel *top management* dell'Emittente del signor Pierluigi Bocchini (in particolare nelle posizioni di Presidente e Amministratore Delegato);

(xxi) far sì che a ciascuna Data di Calcolo siano rispettati tutti i Parametri Finanziari di cui al successivo Articolo 16;

(xxii) non permettere che alcuna società controllata dall'Emittente assuma obblighi contrattuali (od altri gravami) che limitino il diritto di (i) pagare dividendi od effettuare altre distribuzioni ai propri azionisti, salvo che tali limitazioni siano funzionali al rimborso del Prestito; (ii) rispettare qualsiasi tipo di obbligazione finanziaria contratta nei confronti dell'Emittente; (iii) trasferire alcuno dei Beni dell'Emittente, qualora tali operazioni siano in grado di pregiudicare gli obblighi dell'Emittente nascenti dal presente Regolamento;

(xxiii) richiedere l'emissione di rating da parte di Cerved Rating Agency S.p.A. ("**Cerved**") per tutta la durata del Prestito. Nel rispetto della normativa applicabile all'Emittente in quanto società quotata (in materia tra l'altro di informazioni privilegiate, tra cui a titolo esemplificativo le disposizioni di cui agli articolo 181 e 184 del TUF), fornire tutte le informazioni e i documenti necessari, nonché prestare la massima collaborazione possibile e fare tutto quanto necessario (ivi incluso permettere a Cerved di effettuare visite in azienda), al fine di consentire a Cerved di effettuare il monitoraggio su base annuale del rating attribuito all'Emittente prima della Data di Emissione, fino alla data in cui le Obbligazioni siano state interamente rimborsate;

(xxiv) non effettuare, per alcuna ragione, la richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni, sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT (cd *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;

(xxv) pubblicare tempestivamente sul Sito Internet la documentazione riferita all'Emittente secondo le cadenze temporali nel pieno rispetto degli obblighi informativi relativi alla quotazione dell'Emittente sul segmento AIM Italia o altro segmento di Borsa Italiana;

(xxvi) astenersi dall'assumere qualunque tipo di obbligazione e/o dall'instaurare qualsiasi tipologia di rapporto contrattuale con la Sogepi S.r.l. in liquidazione e/o con la CB Immobiliare S.r.l. (ad eccezione del contratto di locazione del fabbricato industriale sito in Jesi in Viale dell'Industria 15, e del contratto di licenza d'uso del marchio De Ranieri);

(xxvii) comunicare prontamente al Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero agli Obbligazionisti, nel rispetto della normativa applicabile di volta in volta all'Emittente in quanto società quotata sul mercato AIM Italia:

(a) eventuali richieste di moratoria e/o rinegoziazione relative all'Indebitamento Finanziario esistente dell'Emittente e/o, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 c.c., di Clabofin S.r.l., con espressa esclusione delle c.d. moratorie ABI;

(b) il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (ivi inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;

(c) tutte le informazioni necessarie affinché gli Obbligazionisti stessi possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti, nonché il verificarsi di qualsiasi inadempimento degli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento, ivi incluso il verificarsi di un Evento Rilevante;

(d) l'insorgere di procedimenti amministrativi e/o giudiziali di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente, ove ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;

(e) semestralmente i dati relativi al proprio Indebitamento Finanziario;

(f) ogni circostanza anche solo minacciata e comprese le contestazioni – a titolo esemplificativo – anche innanzi ad autorità amministrative e/o giudiziarie, che ponga in pericolo il mantenimento delle Autorizzazioni;

(g) eventuali rimborsi su base volontaria e in via anticipata dell'Indebitamento Finanziario derivante da finanziamenti a medio lungo termine effettuati dall'Emittente;

(h) l'eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni su provvedimento di Borsa Italiana;

(xxviii) ad adempiere ai seguenti ulteriori obblighi informativi:

(a) pubblicare sul proprio sito internet, entro la Data di Emissione, i Bilanci relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione, dei quali almeno l'ultimo Bilancio sia sottoposto a revisione legale da parte di un revisore esterno;

(b) sottoporre a revisione legale da parte di un revisore esterno e pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione il Bilancio relativi a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale delle Obbligazioni;

(c) a consegnare al Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero agli Obbligazionisti, ad ogni Data di Verifica (come infra definita), l'Attestazione di Conformità, ai sensi del successivo Articolo 16, lettera C);

Ai fini del presente Articolo 15 le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito indicato:

"**Atti di Disposizione Consentiti**" indica (a) atti di disposizione effettuati nell'ambito dell'ordinaria attività commerciale e a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard; (b) atti di disposizione aventi ad oggetto Beni obsoleti; (c) atti di disposizione finalizzati a sostituire Beni con Beni di tipo, valore o qualità comparabile o superiore; (d) atti di disposizione di Beni il cui valore di mercato non sia superiore a Euro 1.000.000,00; ed (e) atti di disposizione di Beni i cui termini siano stati approvati dall'Assemblea degli Obbligazionisti.

"**Beni**" significa partecipazioni, aziende, rami d'azienda, marchi, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale, beni mobili o immobili e altre immobilizzazioni materiali ed immateriali.

"**Continuità Aziendale**" indica la capacità dell'Emittente di continuare a operare come un'entità in funzionamento in conformità a quanto previsto dallo IAS 1, par. 25 e 26 (*Continuità aziendale*).

"***Core Business***" si intende l'insieme delle attività svolte dall'Emittente che, alla Data di Emissione, contribuiscono maggiormente alla produzione del fatturato dell'Emittente.

"**Evento Pregiudizievole Significativo**" indica un evento le cui conseguenze dirette o indirette potrebbero influire negativamente sulle condizioni finanziarie, sul patrimonio o sull'attività dell'Emittente in modo tale da comprometterne la capacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

"**Indebitamento Finanziario**" indica, a titolo esemplificativo, in relazione all'Emittente, qualsiasi indebitamento (a titolo di capitale e interessi), ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

(a) qualsiasi tipo di finanziamento (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e *factoring*, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l'Emittente sia l'associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l'effetto economico/commerciale di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri/ indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall'Emittente, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento/prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;

(b) qualsiasi obbligo di indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito *stand by* e documentale;

(c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;

(d) qualsiasi debito o passività, anche potenziale o condizionale, che possa derivare da fideiussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage e simili;

(e) qualsiasi ammontare ricavato nel contesto di altre operazioni (incluse le operazioni di vendita e acquisto di *forward*, accordi di *sale e sale back* o di *sale and leaseback*) aventi gli effetti commerciali del prestito o altrimenti classificati come prestiti ai sensi dei principi contabili applicabili;

(f) qualsiasi operazione in derivati, dalla quale deriva un impegno finanziario per l'Emittente;

(g) l'ammontare derivante da qualsiasi garanzia assunta per qualsiasi delle operazioni di cui ai paragrafi da (a) a (f) che precedono.

"**Operazioni Straordinarie Consentite**" indica:

(i) operazioni straordinarie i cui termini siano stati approvati dall'Assemblea degli Obbligazionisti, o in ogni caso, col consenso degli Obbligazionisti;

(ii) gli aumenti del capitale sociale, operazioni di offerte pubbliche di sottoscrizione e/o vendita, o emissione di strumenti finanziari partecipativi di quasi capitale o convertendi;

(iii) le operazioni di riorganizzazione infragruppo (quali, a titolo esemplificativo, la fusione per incorporazione nell'Emittente di società controllate a condizione che si tratti di società in bonis e il trasferimento di aziende o rami di azienda tra le società appartenenti al Gruppo), purché per effetto di tali operazioni non si verifichi un Cambio di Controllo;

(iv) operazioni caratterizzate da investimenti nel capitale dell'Emittente da parte di un investitore finanziario specializzato (c.d. operazioni di *private equity*);

(v) operazioni straordinarie quali acquisizioni e fusioni diverse da quelle di cui al precedente punto (iii) il cui controvalore (in natura od in danaro) non sia superiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), intendendosi per controvalore il valore complessivo corrispondente all'*equity value*, per l'intera durata del Prestito qualora il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto e EBITDA sia inferiore a 2,5x;

(vi) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali il cui controvalore (in natura o in denaro) complessivo cumulato, per tutta la durata del Prestito, non sia superiore a Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00);

(vii) operazioni straordinarie diverse da quelle di cui al precedente punto (iii) quali cessioni, dismissioni, trasferimenti, scissioni, il cui controvalore (in natura od in danaro) non sia superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), intendendosi per controvalore il valore complessivo corrispondente all'*equity value*, per l'intera durata del Prestito.

"**Vincoli Ammessi**" indica:

(a) i Vincoli Esistenti;

(b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e

banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività dell'Emittente quale risultante dal vigente statuto;

(c) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, su Beni per finanziare l'acquisizione degli stessi da parte dell'Emittente, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti;

(d) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative;

(e) il pegno sulle azioni dell'Emittente che verrà costituito dalla Clabofin S.r.l., entro e non oltre il 31 marzo 2019, nei termini condivisi con i curatori del Fallimento Sogepi Srl in Liquidazione, previamente illustrati agli Obbligazionisti, ed in favore del Fallimento Sogepi Srl in Liquidazione (il "**Pegno Azioni**"); e

(f) i Vincoli previamente approvati dall'Assemblea degli Obbligazionisti.

"**Vincoli Esistenti**" indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all'Emittente come dettagliati all'Allegato B del presente Regolamento.

"**Vincolo**" indica qualsiasi fideiussione, ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio su Beni a garanzia degli obblighi dell'Emittente e/o di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

Articolo 16 – *Financial covenants*

(A) L'Emittente si impegna a rispettare a ciascuna Data di Calcolo di ogni anno precedente la Data di Scadenza entrambi i seguenti *covenant* di carattere finanziario, da calcolarsi sulla base dei dati finanziari consolidati di Gruppo (i "**Parametri Finanziari**"):

PARAMETRO FINANZIARIO	**31 dicembre 2016**	**31 dicembre 2017**	**31 dicembre 2018**	**31 dicembre 2019**	**31 dicembre 2020**
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO/PATRIMONIO NETTO	≤ 1.15	≤ 1.15X	≤ 1.5X	≤ 1.5X	-
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO/ EBITDA	≤ 3.4	≤ 3.5X	≤ 4.2X	≤ 3.75X	-

(B) Resta inteso che: (I) ai sensi del presente Articolo 16 si verificherà un inadempimento e pertanto un Evento Rilevante con conseguente possibilità per gli Obbligazionisti di esercitare la facoltà di rimborso anticipato di cui al precedente Articolo 14, qualora anche uno solo dei predetti Parametri Finanziari presenti, ad una Data di Calcolo, valori difformi da quelli sopra indicati (l'"**Evento di Violazione dei Parametri Finanziari**"); (II)

in tal caso, il/i valore/i del/i Parametro/i Finanziario/i risultato/i difforme/i alla Data di Calcolo dovrà/anno rientrare entro e non oltre il termine di tre mesi di calendario successivi alla citata Data di Calcolo nei valori sopra riportati per effetto del versamento (per un importo massimo netto di Euro 10 milioni) in favore dell'Emittente, di apporti di denaro effettuati dai soci e/o da terzi senza alcun vincolo di rimborso (né a pronti né a termine) a carico dell'Emittente ("**Evento di Sanatoria**"). Tale circostanza debitamente comprovata dalla relazione semestrale (certificata dal revisore legale e attestata dal collegio sindacale) approvata dall'Emittente entro il successivo mese di settembre non costituirà Evento di Violazione dei Parametri Finanziari; (III) il verificarsi di un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari costituisce altresì un Evento di Variazione del Tasso; (IV) l' Evento di Sanatoria in nessun modo incide sull'Evento di Variazione del Tasso, che si verificherà in ogni caso sempre e solamente alla rispettiva Data di Verifica e si applicherà alla cedola in corso a tale Data di Verifica fino alla cedola in corso alla prossima Data di Verifica.

(C) L'Emittente fornirà al Rappresentante Comune (ove nominato), mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo corriere espresso ovvero a mezzo di Posta Elettronica Certificata, ovvero a ciascun Obbligazionista mediante pubblicazione su area riservata sul proprio sito internet preceduta da email o fax di notifica di tale pubblicazione, ad ogni Data di Verifica nel corso della durata del Prestito, un'Attestazione di Conformità contenente i dati relativi al rispetto dei Parametri Finanziari con riferimento a ciascuna Data di Calcolo.

Qualora il Rappresentante Comune (ove nominato) o gli Obbligazionisti ritengano, sulla base delle risultanze del Bilancio Consolidato, che si sia verificato un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari e, dunque anche un Evento di Variazione del Tasso, il Rappresentante Comune (ove nominato) o gli Obbligazionisti ne daranno pronta comunicazione all'Emittente (e comunque entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla comunicazione o dalla pubblicazioni su area riservata del sito dell'Emittente dell'Attestazione di Conformità) tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (o corriere espresso con ricevuta di consegna) ovvero a mezzo di Posta Elettronica Certificata (la "**Notifica di Contestazione**"), e l'Emittente avrà l'obbligo di procedere a rettificare il contenuto dell'Attestazione di Conformità salvo il caso in cui l'Emittente stesso, entro i successivi 10 (dieci) Giorni Lavorativi, abbia contestato per iscritto la comunicazione del Rappresentante Comune o degli Obbligazionisti (a seconda del caso).

CONTO ECONOMICO NOTE 31/12/20..	effetti operazioni non ricorrenti	effetti operazioni atipiche inusuali	Ebitda normalizzato
- *vendite nette* - *variazioni nelle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso*			
Totale ricavi			
materie prime e di consumo - *servizi* *-costi di godimento beni di terzi* *-personale* *-oneri diversi di gestione*			
Ebitda			

"**Attestazione di Conformità**" indica la dichiarazione (predisposta sulla base del format allegato al presente Regolamento del Prestito sub "**A**") che l'Emittente è tenuto a fornire al Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero agli Obbligazionisti, che conterrà i dati relativi al rispetto dei Parametri Finanziari con riferimento a ciascuna Data di Calcolo il cui corretto procedimento di calcolo è certificato dalla società incaricata della revisione legale dei conti dell'Emittente.

"**Data di Calcolo**" indica il 31 dicembre di ogni esercizio sociale.

"**Data di Verifica**" indica il quindicesimo Giorno Lavorativo successivo alla data di approvazione del Bilancio consolidato dell'Emittente.

"**EBITDA**" (acronimo di: "*Earnings before interests, taxes, depreciation and amortization*") indica un saldo del conto economico redatto adottando la struttura ed i Principi Contabili, che esprime la redditività caratteristica delle società prima degli oneri finanziari netti, delle imposte, delle componenti straordinarie, degli accantonamenti, delle svalutazioni e degli ammortamenti. Corrisponde, con riguardo a ciascun periodo di riferimento, al saldo "EBITDA" evidenziato dal Bilancio Consolidato dell'Emittente, normalizzato degli effetti delle operazioni non ricorrenti o atipiche e/o inusuali così come definite dalla comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006:

(i) per operazioni non ricorrenti si intendono eventi od operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell'attività;

(ii) per operazioni atipiche e/o inusuali si intendono quelle operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell'accadimento (prossimità alla chiusura dell'esercizio) possono dare luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza dell'informazione in bilancio, al conflitto d'interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza.

"**Totale Patrimonio Netto del Gruppo**" indica la posta del Bilancio Consolidato dell'Emittente denominata "TOTALE PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO" che esprime, con riguardo a

ciascun periodo di riferimento, la somma algebrica delle voci accese al capitale sociale, alle riserve, agli utili dell'esercizio o degli esercizi precedenti ed alle perdite dell'esercizio o degli esercizi precedenti portate a nuovo.

"**Indebitamento Finanziario Netto (PFN)**" si intende, per ciascun periodo di riferimento, la somma algebrica delle seguenti voci del bilancio consolidato dell'Emittente:

(+) passività finanziarie correnti con esclusione delle partite verso parti correlate; (+) passività finanziarie non correnti;

(-) disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

Il valore così determinato verrà normalizzato degli effetti introdotti dal nuovo trattamento contabile previsto a partire dal 2019 per le società che redigono il bilancio adottando la struttura e i principi contabili internazionali (IFRS/IAS) per i leasing, i noleggi e le locazioni immobiliari, derivante dall'applicazione dello standard IFRS 16.

Articolo 17 – Ammissione alla negoziazione

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato Extramot.

"**Borsa Italiana**" indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

"**Mercato ExtraMOT**" indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato Extramot.

"**Regolamento del Mercato Extramot**" indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall'8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

"**Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT**" indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni) e accessibile solo agli investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato Extramot).

Articolo 18 – Agente di calcolo

Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte da Securitisation Services S.p.A.. L'eventuale mutamento dell'agente di calcolo sarà comunicato mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo Articolo 20.

I calcoli e le determinazioni dell'agente di calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti.

Articolo 19 – Regime fiscale

Sono a carico degli Obbligazionisti unicamente le imposte e le tasse che per legge colpiscono le Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

Articolo 20 – Varie

Tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.clabo.it) e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni e secondo le regole proprie del mercato.

L'Emittente potrà, senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, apportare al Regolamento le modifiche che ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti in conformità al precedente paragrafo.

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento, che si intende integrato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge, ed in particolare gli articoli 2410 e seguenti del codice civile in materia di titoli obbligazionari.

Articolo 21 – Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito è regolato dalla legge italiana ed è soggetto alla giurisdizione esclusiva italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra gli Obbligazionisti e l'Emittente sarà competente, in via esclusiva, il foro di Milano.

Allegato II

REGOLAMENTO DEL PRESTITO

«Clabo S.p.A. 3% 2020 – 2021»

DI NOMINALI EURO 2.500.000

ISIN IT0005397721

Clabo S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Industria n. 15 – 60035 Jesi (AN)

Capitale Sociale: Euro 8.455.900,00 i.v.

Codice Fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese delle Marche 02627880426

R.E.A. n. AN – 202681

*Il presente prestito costituito da titoli obbligazionari è regolato dai seguenti termini e condizioni (il "**Regolamento del Prestito**") e, per quanto quivi non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.*

1. Definizioni

Nel presente Regolamento del Prestito, in aggiunta ai termini ed alle espressioni definite nel testo dello stesso, le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

"**Articolo**" indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

"**Assemblea degli Obbligazionisti**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 19.

"**Attestazione di Conformità**" indica la dichiarazione predisposta sulla base del *format* allegato al presente Regolamento del Prestito *sub* Allegato A (*Modello di Attestazione di Conformità*), che l'Emittente è tenuto a fornire al Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero agli Obbligazionisti, che conterrà i dati relativi al rispetto dei Covenant Finanziari con riferimento a ciascuna Data di Calcolo il cui corretto procedimento di calcolo dovrà essere certificato dalla Società di Revisione.

"**Atti di Disposizione Consentiti**" indica; ***(i)*** atti di disposizione effettuati nell'ambito dell'ordinaria attività commerciale e a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*; ***(ii)*** atti di disposizione aventi ad oggetto Beni obsoleti; ***(iii)*** atti di disposizione finalizzati a sostituire Beni con Beni di tipo, valore o qualità comparabile o superiore; ***(iv)*** atti di disposizione di Beni il cui valore di mercato non sia superiore a Euro 1.000.000,00 (*un milione/00*); e ***(v)*** atti di disposizione di Beni i cui termini siano stati approvati dall'Assemblea degli Obbligazionisti o acconsentiti dagli Obbligazionisti.

"**Autorizzazioni**" indica le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del Core Business dell'Emittente.

"**Banca Agente**" indica Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (in breve "Banca Finint S.p.A".), ovvero il diverso soggetto incaricato dall'Emittente previa informativa agli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 18.

"**Beni**" indica, con riferimento ad una società, partecipazioni, aziende, rami d'azienda, marchi, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale, beni mobili o immobili e altre immobilizzazioni materiali ed immateriali.

"**Bilancio**" indica il bilancio d'esercizio dell'Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione ai sensi dell'art 14 del D.lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte della Società di Revisione e verrà redatto in conformità ai Principi Contabili.

"**Bilancio Consolidato**" indica il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre di ogni anno che recepirà anche i risultati di ogni altra società facente parte del Gruppo. Tale bilancio sarà soggetto a revisione ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte della Società di Revisione e verrà redatto in conformità ai Principi Contabili.

"**Cassa Minima**" indica Euro 500.000 (a livello di Gruppo) o il diverso maggior importo che sarà eventualmente determinato dall'Emittente e comunicato agli Obbligazionisti – almeno 5 Giorni Lavorativi prima di una Data di Rilevazione dell'Eccesso di Cassa - nel caso in cui l'Emittente dovesse ragionevolmente ritenere la propria solvibilità potenzialmente pregiudicata dall'applicazione di un Eccesso di Cassa risultante da un'operazione avente come minuendo l'importo di cui sopra.

"**Continuità Aziendale**" indica la capacità dell'Emittente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento in conformità a quanto previsto dallo IAS 1, paragrafi 25 e 26 ("*Continuità aziendale*").

"**Core Business**" indica l'insieme delle attività svolte dall'Emittente che, alla Data di Emissione, contribuiscono maggiormente alla produzione del fatturato dell'Emittente stesso, ovvero la produzione e commercializzazione di vetrine refrigerate e arredamenti per il *food retail*.

"**Covenant Finanziari**" ha il significato di cui all'Articolo 11(xxii).

"**Data di Calcolo**" indica il 31 dicembre di ciascun esercizio sociale.

"**Data di Emissione**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 5.

"**Data di Godimento**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 5.

"**Data di Pagamento**" significa la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all'originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico degli Obbligazionisti, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento.

"**Data di Rilevazione dell'Eccesso di Cassa**" indica il 30 giugno 2021 e il 30 settembre 2021.

"**Data di Rimborso Anticipato**" indica la data indicata nella richiesta di rimborso anticipato

obbligatorio inviata all'Emittente ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

"**Data di Scadenza**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 6.

"**Data di Verifica**" indica il 15° (*quindicesimo*) Giorno Lavorativo successivo alla data in cui il Bilancio Consolidato dell'Emittente viene preso in visione dall'assemblea degli azionisti dell'Emittente che approva il bilancio civilistico.

"**EBITDA**" (acronimo di: "*Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization*") indica un saldo del conto economico redatto adottando la struttura ed i Principi Contabili, che esprime la redditività caratteristica delle società prima degli oneri finanziari netti, delle imposte, delle componenti straordinarie, degli accantonamenti, delle svalutazioni e degli ammortamenti. Corrisponde, con riguardo a ciascun periodo di riferimento, al saldo "EBITDA" evidenziato dal Bilancio Consolidato dell'Emittente, normalizzato degli effetti delle operazioni non ricorrenti o atipiche e/o inusuali così come definite dalla comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006:

- per operazioni non ricorrenti si intendono eventi od operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell'attività;
- per operazioni atipiche e/o inusuali si intendono quelle operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell'accadimento (prossimità alla chiusura dell'esercizio) possono dare luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza dell'informazione in bilancio, al conflitto d'interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza.

"**Eccesso di Cassa**" indica un importo pari alla differenza positiva, se esistente, tra le seguenti voci:
(a) il valore delle disponibilità liquide (voce "Disponibilità Liquide" dell'attivo circolante) dell'Emittente - ivi incluse linee di credito disponibili - al netto di ogni e qualsiasi obbligazione di pagamento eventualmente scaduta ovvero a scadere entro sei mesi dalla relativa la Data di Rilevazione dell'Eccesso di Cassa; e
(b) un importo pari alla Cassa Minima.

"**Emittente**" indica Clabo S.p.A., con sede legale in Jesi (AN), Viale dell'Industria n. 15, Codice Fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle imprese delle Marche 02627880426, R.E.A. n. AN - 202681.

"**Evento Pregiudizievole Significativo**" indica un evento le cui conseguenze dirette o indirette potrebbero influire negativamente sulle condizioni finanziarie, sul patrimonio o sull'attività dell'Emittente in modo tale da comprometterne la capacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

"**Evento Rilevante**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9.

"**Giorno Lavorativo**" indica qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico per l'esercizio della loro normale attività sulla piazza di Milano ed in cui il *Trans-European Automated*

Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.

"**Gruppo**" indica l'Emittente e le società dalla stessa di volta in volta controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, del codice civile che rientrino tempo per tempo nel suo perimetro di consolidamento.

"**Indebitamento Finanziario**" indica, a titolo esemplificativo, in relazione all'Emittente, qualsiasi indebitamento (a titolo di capitale e interessi), ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

a) qualsiasi tipo di finanziamento (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni, comprese obbligazioni convertibili, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l'Emittente sia l'associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l'effetto economico/commerciale di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri/indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall'Emittente, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento/prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;

b) qualsiasi obbligo di indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito *stand by* e documentale;

c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;

d) qualsiasi debito o passività, anche potenziale o condizionale, che possa derivare da fideiussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage e simili;

e) qualsiasi ammontare ricavato nel contesto di altre operazioni (incluse le operazioni di vendita e acquisto di *forward*, accordi di sale e *sale back* o di sale and *lease back*) aventi gli effetti commerciali del prestito o altrimenti classificati come prestiti ai sensi dei Principi Contabili;

f) qualsiasi operazione in derivati, dalla quale deriva un impegno finanziario per l'Emittente;

g) l'ammontare derivante da qualsiasi garanzia assunta per qualsiasi delle operazioni di cui ai paragrafi da (a) a (f) che precedono.

"**Interessi**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7.

"**Intermediari Aderenti**" ha il significato di cui all'Articolo 2.

"**Investitori Professionali**" ha il significato di cui all'Articolo 3.

"**Legge Fallimentare**" indica il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato ed integrato, nonché – dalla data di entrata in vigore – delle disposizioni contenute nel Decreto

Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (*Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza*).

"**Monte Titoli**" indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

"**Operazioni Straordinarie**" indica in relazione all'Emittente od alle società del Gruppo:

(i) operazioni sul proprio capitale sociale, ovvero scissioni, trasformazioni o altre operazioni di natura straordinaria similare; e

(ii) operazioni di riduzione del capitale sociale, fatte salve quelle disposte ai sensi degli articoli 2482-*bis*, 2482-*ter*, 2446 e 2447 del codice civile (o di norme ad esse analoghe per le società del Gruppo di diritto diverso da quello italiano).

"**Operazioni Straordinarie Consentite**" indica:

(i) le Operazioni Straordinarie i cui termini siano stati approvati dall'Assemblea degli Obbligazionisti, o in ogni caso, col consenso degli Obbligazionisti;

(ii) gli aumenti del capitale sociale, operazioni di offerte pubbliche di sottoscrizione e/o vendita, o emissione di strumenti finanziari partecipativi di quasi capitale o convertendi;

(iii) le operazioni di riorganizzazione infra-Gruppo (quali, a titolo esemplificativo, la fusione per incorporazione nell'Emittente di società controllate a condizione che si tratti di società *in bonis* e il trasferimento di aziende o rami di azienda tra le società appartenenti al Gruppo), purché per effetto di tali operazioni non si verifichi un Cambio di Controllo; e

(iv) le operazioni caratterizzate da investimenti nel capitale dell'Emittente da parte di un investitore finanziario specializzato (c.d. operazioni di *private equity*), purché per effetto di tali operazioni non si verifichi un Cambio di Controllo;

(v) le Operazioni Straordinarie, concluse con società non appartenenti al Gruppo, quali cessioni, dismissioni, trasferimenti, scissioni, il cui controvalore (in natura od in danaro) complessivo entro la Data di Scadenza non sia superiore ad Euro 1.000.000,00 (*unmilione/00*).

"**Patrimonio Netto o PN**" indica la posta del Bilancio Consolidato dell'Emittente denominata "TOTALE PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO" che esprime, con riguardo a ciascun periodo di riferimento, la somma algebrica delle voci accese al capitale sociale, alle riserve, agli utili dell'esercizio o degli esercizi precedenti ed alle perdite dell'esercizio o degli esercizi precedenti portate a nuovo.

"**Periodo di Interesse**" si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

"**Obbligazionisti**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.

"**Posizione Finanziaria Netta o PFN**" si intende, per ciascun periodo di riferimento, la somma algebrica delle seguenti voci del Bilancio Consolidato dell'Emittente:

(+) passività finanziarie correnti;

(+) passività finanziarie non correnti;

(-) disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

Il valore così determinato verrà normalizzato degli effetti introdotti dal nuovo trattamento contabile previsto a partire dal 2019 per le società che redigono il bilancio adottando la struttura e i principi contabili internazionali (IFRS/IAS) per i *leasing*, i noleggi e le locazioni immobiliari, derivante dall'applicazione dello *standard* IFRS 16.

"**Prestito**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3.

"**Prima Data di Pagamento**" si intende il 30 giugno 2020.

"**Principi Contabili**" indica i principi contabili internazionali ovvero tutti gli *International Accounting Standards* (IAS) e *International Financial Reporting Standards* (IFRS), ovvero i diversi principi contabili che di volta in volta dovessero essere adottati dall'Emittente per la redazione del proprio Bilancio e del Bilancio Consolidato.

"**Rappresentante Comune**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 19.

"**Regolamento del Prestito**" indica il presente regolamento del Prestito.

"**Regolamento Emittenti**" indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

"**Regolamento Intermediari**" indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli intermediari.

"**Società di Revisione**" indica BDO S.p.A., con sede legale in Milano, viale Abruzzi n. 94, Codice Fiscale P.IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi 07722780967, ovvero la diversa società di revisione che sarà incaricata di volta in volta della revisione del Bilancio e del Bilancio Consolidato dell'Emittente.

"**Tasso di Interesse**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7 (*Interessi*).

"**Titoli**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.

"**TUF**" indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

"**Valore Nominale**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.

"**Valore Nominale Unitario**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.

"**Vincoli Ammessi**" indica:

(a) i Vincoli Esistenti;

(b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività dell'Emittente quale risultante dal vigente statuto;

(c) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, su Beni per finanziare l'acquisizione di altri Beni da parte dell'Emittente, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti;

(d) ogni Vincolo accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative; e

(e) i Vincoli previamente approvati dall'Assemblea degli Obbligazionisti o, in ogni caso, con il consenso degli Obbligazionisti.

"**Vincoli Esistenti**" indica i Vincoli relativi all'Emittente alla Data di Emissione, come dettagliati nell'Allegato B (*Vincoli Esistenti*) al presente Regolamento del Prestito.

"**Vincolo**" indica qualsiasi fideiussione, ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni a garanzia degli obblighi dell'Emittente e/o di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

2. Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei Titoli

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione di un prestito costituito da obbligazioni (il "**Prestito**") da parte dell'Emittente.

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 2.500.000 (*duemilionicinquecentomila/00*) (il "**Valore Nominale**") denominato «*Clabo S.p.A. – 3% 2020 – 2021*», è costituito da n. 25 obbligazioni dematerializzate del valore nominale unitario di Euro 100.000,00 (*centomila/00*) e multipli di Euro 1.000,00 (*mille/00*) (il "**Valore Nominale Unitario**") (i "**Titoli**").

I Titoli sono al portatore e saranno accentrati presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo IV, Titolo II-bis, Parte III del TUF e del Provvedimento in materia di "*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata*" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 13 agosto 2018. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli o il rimborso), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli (gli "**Intermediari Aderenti**") in conformità a quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi dei Titoli stessi. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio delle certificazioni di cui agli articoli 83-*quinquies* e 83-*novies*, comma 1 lett. b) del TUF e della relativa normativa di attuazione.

3. Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali ai sensi del Regolamento Intermediari soggetti a vigilanza prudenziale (gli "**Investitori Professionali**").

In caso di successiva circolazione dei Titoli, non è consentito né opponibile all'Emittente il trasferimento dei Titoli stessi a soggetti che non siano Investitori Professionali.

I Titoli sono emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-*ter* del Regolamento Emittenti.

I Titoli, inoltre, non sono stati né saranno registrati ai sensi del *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione dei Titoli non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita dei Titoli in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: *(**i**)* nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione dei Titoli; ovvero *(**ii**)* qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione dei Titoli medesimi.

La circolazione dei Titoli avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli obbligazionari.

4. Prezzo di emissione

Ciascun Titolo è emesso al 100% del Valore Nominale Unitario, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti.

5. Data di Emissione e Data di Godimento

Il Prestito è emesso in data 15 gennaio 2020 (la "**Data di Emissione**") e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione ("**Data di Godimento**").

6. Durata

Il Prestito ha una durata sino al 31 dicembre 2021 (la "**Data di Scadenza**") e sarà rimborsato ai sensi del successivo Articolo 8 (*Rimborso*), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

7. Interessi

I Titoli sono fruttiferi di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), al tasso fisso nominale annuo pari al 3% (il "**Tasso di Interesse**")

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

L'importo di ciascuna cedola di interessi sarà determinato dall'Emittente moltiplicando il valore nominale residuo di ciascun Titolo per il Tasso di Interesse, e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di Interessi sulla base della convenzione Actual/Actual (ICMA).

Su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute (capitale, interessi, accessori, etc.) sui Titoli e non pagate ai sensi del presente Regolamento del Prestito saranno dovuti interessi di mora, dal giorno in cui tali somme sono dovute al giorno dell'effettivo pagamento, ad un tasso pari al Tasso di

Interesse maggiorato del 2% (200 bppa).

8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), il Prestito sarà rimborsato in due *tranche* come segue:

i. Euro 750.000 al 30 settembre 2021;

ii. Euro 1.750.000 alla Data di Scadenza.

Fatto salvo quanto precede, resta esclusa la facoltà dell'Emittente di estinguere anticipatamente in tutto o in parte il Prestito.
Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti.

9. Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un "**Evento Rilevante**":

(i) ***Cross default* dell'Emittente**:

- il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo di un importo superiore a Euro 200.000,00 (*duecentomila/00*) ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle derivanti dal Prestito) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario dell'Emittente o della relativa società del Gruppo, fatto salvo il periodo di grazia di 10 (*dieci*) Giorni Lavorativi; e/o
- in relazione ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento superiore ad Euro 200.000,00 (*duecentomila/00*) (diverse da quelle derivanti dal Prestito) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario, l'Emittente e/o altra società del Gruppo venga dichiarata decaduta dal beneficio del termine (anche a seguito di recesso, risoluzione o ad altro titolo) ovvero sia destinataria di una richiesta di rimborso anticipato obbligatorio a causa di un evento di inadempimento da parte dell'Emittente e/o della relativa società del Gruppo;

(ii) **Procedure e crisi dell'Emittente**:

- il verificarsi di uno stato di insolvenza in capo all'Emittente, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Fallimentare, ovvero ai sensi di altra normativa applicabile l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione all'Emittente mediante presentazione della relativa istanza, fatto salvo il caso in cui tale domanda, istanza o procedura sia rinunciata, sospesa o comunque dichiarata inammissibile o rigettata;
- il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di ***(i)*** una domanda di concordato preventivo ex art. 161 della Legge Fallimentare, anche 'in bianco' ai sensi del comma 6 di tale articolo, ovvero ***(ii)*** di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-*bis* della

Legge Fallimentare, ovvero ***(iii)*** la formalizzazione da parte dell'Emittente con più di uno dei propri creditori di moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento e/o di risanamento dei debiti finanziari (ivi inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare ovvero articolo 67, comma 3, lettera (iv) della Legge Fallimentare e con espressa esclusione delle c.d. moratorie ABI) e/o concordati stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori, in ogni caso per un importo superiore a Euro 200.000,00 (*duecentomila/00*);

(iii) **Venir meno della Continuità Aziendale**: il venir meno della Continuità Aziendale, ovvero il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2484 del codice civile e/o l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con cui si approvi la messa in liquidazione dell'Emittente ovvero la cessazione di tutta o di una parte sostanziale dell'attività dell'Emittente;

(iv) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari**: il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;

(v) **Invalidità o illegittimità**: il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito ovvero il Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;

(vi) **Perdita del controllo**: la perdita del controllo (diretto e/o indiretto) dell'Emittente da parte del dott. Pierluigi Bocchini (anche in forma congiunta con il dott. Alessandro Bocchini) ove per "controllo" si farà riferimento all'articolo 2359, comma 1 e 2, del codice civile;

(vii) **Mancato rispetto degli impegni**: l'inadempimento di altre obbligazioni (diverse dalle obbligazioni di pagamento) assunte dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito a condizione che tale inadempimento si protragga per 20 giorni di calendario;

(viii) **Procedimenti di esecuzione**: l'avvio di procedimenti esecutivi (ivi compresi quelli comportanti l'escussione di garanzie reali) e/o cautelari nei confronti dell'Emittente per un importo complessivamente superiore a Euro 200.000,00 (*duecentomila/00*), restando inteso che non verranno considerati i procedimenti estinti e/o sanati o in relazione ai quali siano state proposte opposizioni e/o impugnative, salvo che tali opposizioni e/o impugnative si concludano con provvedimento finale non impugnabile che confermi i provvedimenti di cui sopra;

(ix) **Autorizzazioni**: una o più Autorizzazioni siano revocate, decadano o vengano comunque meno;

(x) **Certificazione dei Bilanci**: la società di revisione incaricata della revisione del Bilancio e/o del Bilancio Consolidato non abbia proceduto alla certificazione del suddetto documento contabile per impossibilità di esprimere un giudizio ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità;

(xi) **Costituzione di patrimoni destinati**: la costituzione di uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-*bis* del codice civile;

(xii) **Iscrizioni e trascrizioni**: l'effettuazione nei confronti dell'Emittente di iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli, a condizione che l'importo di tali iscrizioni e/o trascrizioni sia superiore a Euro 200.000,00 (*duecentomila/00*) e solo nella misura in cui non siano state fatte opposizioni ed accantonati i relativi importi;

(xiii) **Protesti**: l'elevazione - nei confronti dell'Emittente - di protesti cambiari, protesti di assegni che sia complessivamente superiore ad Euro 100.000,00 (*centomila/00*), solo nella misura in cui non siano state fatte opposizioni, proposte impugnative e/o accantonati i relativi importi;

(xiv) **Procedimenti giudiziali**: l'instaurazione di un procedimento giudiziale, civile, amministrativo o giuslavoristico (ivi incluso qualsiasi procedimento contenzioso avviato da un'autorità governativa o accertamento fiscale) o l'emissione di una sentenza (anche provvisoriamente esecutiva) da cui insorga una passività a carico dell'Emittente per un importo complessivo superiore ad Euro 500.000,00 (*cinquecentomila/00*), solo nella misura in cui non siano state fatte opposizioni, proposte impugnative e/o accantonati i relativi importi;

(xv) **Attestazione di Conformità**: il mancato invio dell'Attestazione di Conformità entro i termini e le modalità previste dal Regolamento del Prestito;

(xvi) **Revoca dalle negoziazioni**: la revoca dell'Emittente dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia ovvero da qualsiasi altro mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A., a qualsiasi causa dovuta;

(xvii) **Proprietà intellettuale e Marchi**:

- l'Emittente e/o il Gruppo cessi, per qualsivoglia ragione o evento, di avere la licenza d'uso esclusivo e/o la disponibilità dei brevetti e del modello comunitario di cui ai contratti sottoscritti in data 3 luglio 2012 e 5 ottobre 2015, rispettivamente, tra l'Ing. Claudio Bocchini e Clabo Group S.r.l. e tra l'Ing. Claudio Bocchini e l'Emittente;
- l'Emittente non sia più titolare e/o non abbia la disponibilità e/o l'uso esclusivo dei marchi "Orion", "Artic" e "FB";

(xviii) **Mancato pagamento**: il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione ai Titoli, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 (*trenta*) Giorni Lavorativi.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, l'Assemblea degli Obbligazionisti o gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato integrale dei Titoli all'Emittente (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato). La richiesta di rimborso anticipato dovrà essere effettuata da parte del Rappresentante Comune o dal soggetto designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti che abbia deliberato sulla richiesta di rimborso anticipato, o dagli Obbligazionisti, a mezzo di lettera raccomandata A/R alla sede legale dell'Emittente ovvero a

mezzo di Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo pec001@pec.clabo.it (la "**Richiesta di Rimborso Anticipato**").
Il rimborso anticipato dei Titoli dovrà essere effettuato dall'Emittente entro 30 Giorni Lavorativi a partire dalla data di ricevimento della richiesta di rimborso anticipato (la "**Data di Rimborso Anticipato**"). A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione ai Titoli diverranno immediatamente esigibili con riguardo sia al capitale sia agli interessi maturati in relazione ai Titoli alla relativa Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato dei Titoli avverrà alla pari e comprenderà gli interessi maturati fino alla Data di Rimborso Anticipato (esclusa), nonché eventuali interessi moratori, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

Fatto salvo quanto precede, l'Emittente, si impegna a destinare a pagamento anticipato obbligatorio del Valore Nominale Unitario residuo del Prestito un importo pari a una quota (come di seguito individuata) dell'eventuale Eccesso di Cassa di volta in volta rilevato ad ogni Data di Rilevazione dell'Eccesso di Cassa. Tale Eccesso di Cassa, così come determinato dall'Emittente e comunicato agli Obbligazionisti entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla relativa Data di Rilevazione dell'Eccesso di Cassa, sarà ripartito pro-quota tra il rimborso del Prestito medesimo e il prestito obbligazionario «Clabo S.p.A. 6% 2016 – 2021» fino a nominali Euro 6.000.000 ISIN IT0005203077 in ragione dell'importo della relativa quota capitale residua alla relativa Data di Rilevazione dell'Eccesso di Cassa; i relativi pagamenti a favore degli Obbligazionisti dovranno essere effettuati entro il quindicesimo Giorno Lavorativo dalla relativa Data di Rilevazione dell'Eccesso di Cassa.

Resta inteso che l'importo del rimborso anticipato, in applicazione del paragrafo precedente, sarà da considerarsi "scaduto" il quindicesimo Giorno Lavorativo decorrente dalla relativa Data di Rilevazione dell'Eccesso di Cassa.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente, l'invio della Richiesta di Rimborso Anticipato all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

Qualora la Data di Rimborso Anticipato non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

10. *Status* dei Titoli

I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge o godano di privilegio o garanzia antecedentemente alla Data di Emissione.

I Titoli non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale

sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

11. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:

(i) svolgere la propria attività in conformità all'oggetto sociale e osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari ad esso applicabili. L'Emittente non dovrà cessare né modificare in modo sostanziale il proprio Core Business;

(ii) ad eccezione delle Operazioni Straordinarie Consentite, non approvare e fare in modo che non vengano approvate né compiere e fare in modo che non vengano compiute Operazioni Straordinarie e non distribuire riserve disponibili, quali risultanti dall'ultimo Bilancio approvato dall'Emittente, senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea degli Obbligazionisti, o il consenso degli Obbligazionisti;

(iii) non distribuire gli utili di esercizio qualora il Covenant Finanziario PFN/EBITDA sia uguale, o maggiore a, 3,50 (*tre virgola cinquanta*) parametro rispettato anche all'esito della distribuzione; in caso contrario, purché alla relativa data di distribuzione, non si sia verificato né sia pendente alcun Evento Rilevante, distribuire gli utili entro i seguenti limiti: (i) qualora il rapporto tra il Covenant Finanziario PFN/EBITDA sia inferiore a 3,0 (*tre virgola zero*), il 100% (*cento per cento*) degli utili annuali conseguiti e distribuibili, parametro rispettato anche all'esito della distribuzione; (ii) qualora il Covenant Finanziario PFN/EBITDA sia ricompreso fra 3,0 (*tre virgola zero*) (incluso) e 3,50 (*tre virgola cinquanta*) (escluso), nel limite massimo del 75% (*settantacinque per cento*) degli utili annuali conseguiti e distribuibili, parametro rispettato anche all'esito della distribuzione;

(iv) non procedere alla costituzione di patrimoni separati né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-*bis* e segg. e 2447-*decies* del codice civile;

(v) non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge, e nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, a far sì che, entro e non oltre 30 (*trenta*) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente esistente alla Data di Emissione;

(vi) astenersi dall'approvare o porre in essere operazioni di acquisto di azioni proprie od effettuare altre operazioni simili per effetto delle quali l'Emittente venga a detenere complessivamente un numero di azioni proprie superiore al 2,5% (*due virgola cinque per cento*) del capitale sociale per tutta la durata del Prestito, a condizioni che l'acquisto di azioni proprie sia effettuato dall'Emittente in esecuzione di un programma di riacquisto (*buy-back*) finalizzato alla stabilizzazione del titolo per il tramite di un intermediario indipendente incaricato dell'esecuzione del programma, e comunque nel rispetto della

normativa nazionale ed europea, anche regolamentare, applicabile nonché delle prassi ammesse adottate dalla CONSOB al riguardo;

(vii) fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dalle Obbligazioni mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle obbligazioni di pagamento, presenti o future, non subordinate e chirografarie, fatta eccezione per i crediti che risultino privilegiati per legge;

(viii) fare in modo che i proventi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni, al netto delle spese e delle commissioni siano utilizzati per finanziare esclusivamente il proprio fabbisogno generale di cassa;

(ix) svolgere la propria attività conformemente alle pratiche riconosciute, in tutti gli aspetti materiali della propria attività ed a rispettare tutte le leggi e regolamenti (ivi incluse quelle in materia fiscale) pertinenti l'attività da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera;

(x) far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, completi, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;

(xi) fare tutto quanto possibile al fine di mantenere in vigore le Autorizzazioni così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione;

(xii) non creare né permettere la creazione di alcun Vincolo sui propri Beni ad eccezione dei Vincoli Ammessi;

(xiii) non assumere ulteriore Indebitamento Finanziario per effetto del quale l'Indebitamento Finanziario netto dell'Emittente risulterebbe superiore ad Euro 35 milioni (*trentacinquemilioni/00*);

(xiv) non effettuare vendite, trasferimenti o comunque atti di disposizione (ivi incluso a titolo esemplificativo, concedere in locazione) di alcuno dei Beni dell'Emittente fatti salvi gli Atti di Disposizione Consentiti;

(xv) non effettuare alcun pagamento in favore di creditori che determini o possa potenzialmente determinare, con il trascorrere del tempo o l'invio delle necessarie o opportune comunicazioni o avvisi, un Evento Pregiudizievole Significativo;

(xvi) garantire, anche attraverso il mantenimento delle attuali coperture assicurative, l'integrità delle proprie strutture, *asset* fisici od altre componenti del proprio *business* rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la Continuità Aziendale o che possano recare pregiudizio al rispetto delle disposizioni del Regolamento del Prestito, ivi comprese le assicurazioni relative alla responsabilità civile degli amministratori (D&O – Directors & Officers Insurance);

(xvii) porre in essere ogni attività necessaria o utile al mantenimento nel *top management* dell'Emittente del dott. Pierluigi Bocchini (in particolare nella posizione di Presidente Esecutivo);

(xviii) non permettere che alcuna società controllata dall'Emittente assuma obblighi contrattuali (od altri gravami) che limitino il diritto di: *(i)* pagare dividendi od effettuare altre distribuzioni ai propri azionisti, salvo che tali limitazioni siano funzionali al rimborso del Prestito; *(ii)* rispettare qualsiasi tipo di obbligazione finanziaria contratta nei confronti dell'Emittente; *(iii)* trasferire alcuno dei Beni dell'Emittente, qualora tali operazioni siano in grado di pregiudicare gli obblighi dell'Emittente nascenti dal presente Regolamento del Prestito;

(xix) fare in modo che il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione non superi l'importo complessivo annuo previsto per l'esercizio 2019, fino alla data in cui le Obbligazioni siano state integralmente rimborsate;

(xx) non effettuare acquisizioni di aziende, rami d'azienda e/o partecipazioni in società in cui l'investimento complessivo (in termini di *enterprise value*) sia superiore di Euro 2.000.000,00 (*duemilioni/00*) senza il preventivo assenso degli Obbligazionisti;

(xxi) non effettuare operazioni con parti correlate dell'Emittente, che comportino l'acquisto da parte di quest'ultima di aziende, rami d'azienda e/o partecipazioni in società, senza il preventivo assenso degli Obbligazionisti;

(xxii) far sì che, a ciascuna Data di Calcolo di ogni anno precedente la Data di Scadenza, entrambi i rapporti PFN/PN e PFN/EBITDA - da calcolarsi sulla base dei dati finanziari di cui al Bilancio Consolidato – (di seguito, singolarmente un "**Covenant Finanziario**" e congiuntamente i "**Covenant Finanziari**") siano rispettati:

Covenant Finanziari	31/12/19	31/12/20
PFN/PN	≤ 1.5X	-
PFN/EBITDA	≤ 3.75X	-

(xxiii) rendere disponibili, attraverso le modalità di cui al successivo Articolo 21 (*Varie*), i seguenti documenti secondo la seguente tempistica:

a) trimestralmente, non appena possibile ed in ogni caso entro 45 (*quarantacinque*) giorni dal termine di ciascun trimestre solare (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre):

- indicazione della PFN del Gruppo alla fine di ciascun trimestre solare;
- lista ordinativi ricevuti ed approvati;
- fatturato mensile e progressivo dall'inizio di ciascun anno, nonché il relativo confronto con quanto previsto dal *budget*;
- stima margine sulle vendite;
- eventuali ulteriori informazioni rilevanti circa l'andamento dell'Emittente e delle altre società del Gruppo rispetto al *budget* ed al piano industriale;

b) semestralmente, entro il 30 (*trenta*) settembre di ciascun anno, il bilancio semestrale dell'Emittente e del Gruppo aggiornati alla data del 30 giugno immediatamente precedente, contenente la descrizione qualitativa (con riferimento al primo semestre dell'anno) dell'andamento dell'Emittente e delle altre società del Gruppo rispetto al *budget*;

c) annualmente, entro ciascuna Data di Verifica, i seguenti documenti relativi all'Emittente ed al Gruppo:

- Bilancio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre, comprensivi di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendiconto finanziario nonché un prospetto dei flussi di cassa e della relazione sulla gestione;
- relazione della società di revisione relativa al Bilancio ed al Bilancio Consolidato;
- relazione del collegio sindacale;
- aggiornamento del *business plan*;
- Attestazione di Conformità.

(xxiv) comunicare prontamente agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune, ove nominato, (a) l'avvenuto accadimento di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa ragionevolmente causare un Evento Pregiudizievole Significativo, e più in generale, l'accadimento di ogni altro evento che possa ragionevolmente determinare l'insorgere di un Evento Pregiudizievole Significativo (ivi inclusa l'avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato di prestiti obbligazionari da esso emessi diversi dalle Obbligazioni con l'indicazione specifica, ove disponibile all'Emittente (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato di tali prestiti e (ii) della relativa data di rimborso anticipato) nonché (b) tutte le informazioni necessarie affinché gli Obbligazionisti possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti;

(xxv) comunicare prontamente agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune, ove nominato, il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante e/o di qualsiasi Evento Pregiudizievole Significativo;

(xxvi) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Titoli;

(xxvii) comunicare agli Obbligazionisti o al Rappresentante Comune da essi nominato eventuali provvedimenti di natura fiscale e/o giudiziaria notificati all'Emittente da parte delle Autorità competenti entro e non oltre 15 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione, qualora tali provvedimenti si riferiscano ad ammontari superiori ad Euro 200.000,00 (duecentomila) per singola fattispecie;

(xxviii) far sì che qualsiasi credito a qualunque titolo derivante da eventuali futuri finanziamenti soci, sotto qualsiasi forma effettuati e ricevuti dall'Emittente sia integralmente e incondizionatamente subordinato e postergato secondo quanto previsto dall'art. 2467 del codice civile.

12. Covenant Finanziari

Qualora ad una Data di Calcolo l'Emittente ritenga che si sia verificato una violazione di uno o entrambi i Covenant Finanziari, ne darà pronta comunicazione ai sensi dell'Articolo 21 (*Varie*), ove nominato, mediante l'Attestazione di Conformità con comunicazione scritta agli Obbligazionisti o al Rappresentante Comune, ove nominato.

Qualora il Rappresentante Comune, ove nominato, o gli Obbligazionisti ritengano, sulla base delle risultanze del Bilancio Consolidato, che si sia verificata una violazione di uno o entrambi i Covenant Finanziari e l'Emittente non abbia provveduto a farne menzione all'interno dell'Attestazione di Conformità, il Rappresentante Comune, ove nominato, o gli Obbligazionisti ne daranno pronta comunicazione all'Emittente tramite PEC, e l'Emittente avrà l'obbligo di procedere prontamente a rettificare il contenuto dell'Attestazione di Conformità salvo il caso in cui l'Emittente stesso, entro i successivi 15 (quindici) Giorni Lavorativi, abbia contestato per iscritto la comunicazione del Rappresentante Comune o degli Obbligazionisti (a seconda del caso).

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione del Covenant Finanziario sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero del soggetto allo scopo designato dagli Obbligazionisti ovvero da parte dell'Emittente) alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune (ovvero del soggetto allo scopo designato dagli Obbligazionisti) e il terzo di comune accordo dai primi due soggetti nominati, ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente.

La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero il soggetto allo scopo designato dagli Obbligazionisti ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

13. Servizio del prestito

Il pagamento del Tasso di Interesse ed il rimborso del capitale dei Titoli saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli Intermediari Aderenti.

14. Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli

L'emissione dei Titoli è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con

delibera del 20 dicembre 2019.

15. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi, e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'Articolo 21 (*Varie*) che segue, restando in ogni caso inteso che i costi e le spese relativi alle predette modifiche saranno a carico esclusivo dell'Emittente.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso scritto dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

16. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi 5 (*cinque*) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi 10 (*dieci*) anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili.

17. Regime fiscale

Tutti gli interessi e gli altri proventi corrisposti dall'Emittente con riferimento ai Titoli saranno effettuati senza applicazione di alcuna ritenuta o deduzione fiscale a meno che questa non sia prevista dalla legge. Nel caso in cui l'applicazione di una ritenuta o deduzione fiscale sia obbligatoria ai sensi di legge, l'importo del pagamento dovuto dall'Emittente sarà incrementato di un importo tale per cui l'importo ricevuto dagli Obbligazionisti sia pari all'importo che questi avrebbero ricevuto nel caso in cui nessuna ritenuta o deduzione fiscale fosse dovuta. Nessun pagamento aggiuntivo sarà però dovuto dall'Emittente con riferimento all'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. 1 aprile 1996, n. 239 nel caso in cui gli Obbligazionisti siano un soggetto di cui all'art. 6 del predetto decreto e non abbiano adempiuto correttamente alle procedure per la non applicazione dell'imposta sostitutiva nei confronti dei soggetti non residenti.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia in merito all'acquisto, alla detenzione e alla cessione dei Titoli.

18. Agente di calcolo e pagamento

Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Emittente e le funzioni di agente di pagamento saranno svolte dalla Banca Agente. L'eventuale mutamento della Banca Agente sarà comunicato con le modalità previste al successivo Articolo 21 (*Varie*).

I calcoli e le determinazioni dell'Emittente e della Banca Agente saranno effettuati secondo il presente Regolamento del Prestito e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti.

19. Assemblea degli Obbligazionisti

Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea degli Obbligazionisti**").
Tutti i ragionevoli costi relativi alle riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente.
Tutti i ragionevoli costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.
In conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile, l'Assemblea degli Obbligazionisti delibera (con le maggioranze previste dall'articolo 2415 del Codice Civile):

(a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il "**Rappresentante Comune**");

(b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;

(c) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;

(d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e

(e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

L'Assemblea dei Obbligazionisti è convocata dal consiglio di amministrazione dell'Emittente o dal Rappresentante Comune (ove nominato) ogniqualvolta lo ritengano necessario o nel caso in cui ne abbiano fatto richiesta gli Obbligazionisti che rappresentino almeno un ventesimo dell'importo dovuto a titolo di capitale per i Titoli in quel momento in essere.
Si applicano all'Assemblea degli Obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci dell'Emittente e le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ne ha redatto il verbale, nel competente registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi ad oggetto le modificazioni delle condizioni del Prestito, è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino il 50% dell'importo dovuto a titolo di capitale per i Titoli in quel momento in essere.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

20. Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

21. Varie

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante Monte Titoli ed invio tramite PEC agli indirizzi forniti dagli Obbligazionisti. Ove nominato tutte le comunicazioni con gli Obbligazionisti potranno essere effettuate anche per il tramite del Rappresentante Comune.

La sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.